

## Criticità nella disciplina dei flussi di dividendi nella rifusione della direttiva madre-figlia

di Piergiorgio Valente

La codificazione della direttiva madre-figlia non risolve tutte le criticità relative all'imposizione dei **dividendi transfrontalieri**. Suscita qualche interrogativo il fatto che gli **utili** realizzati da **multinazionali comunitarie** attraverso **società-figlie** - situate al di **fuori della UE** - confluiscano nel **mercato comune** grazie ai **benefici** offerti da taluni **regimi fiscali nazionali** che attirano capitali prevedendo un'**imposizione nulla** o comunque **limitata** per i **flussi in entrata** provenienti dai **Paesi terzi**.

In data 29 dicembre 2011, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* la direttiva 2011/96/UE (1) concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Essa rifonda la direttiva 90/435/CEE (2).

Nel primo Considerando della suindicata direttiva si rileva che la direttiva 90/435/CEE (cd. direttiva madre-figlia) è stata modificata più volte. Dal momento che ulteriori emendamenti potrebbero essere apportati in futuro, esigenze di chiarezza ne hanno imposto il *recast* (rifusione).

La direttiva madre-figlia è stata interessata dalle seguenti modifiche:

– direttiva 2003/123/CE (3), che:

1) ha ampliato la lista delle forme societarie che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa;

2) ha ridotto la percentuale di partecipazione, quale requisito per l'applicazione della direttiva medesima;

– Atto di adesione del 2003, che ha esteso le disposizioni della direttiva 90/435/CEE agli Stati che hanno aderito alla UE, a partire dal 1° maggio 2004 (4);

– direttiva 2006/98/CE (5), che ha esteso le disposizioni della direttiva 90/435/CEE agli Stati che hanno aderito alla UE, a partire dal 1° gennaio 2007 (6).

Il *recast* della direttiva madre-figlia non contiene

modifiche sostanziali rilevanti alla vigente disciplina, limitandosi piuttosto a consolidare e razionalizzare le singole disposizioni, alla luce delle modifiche via via intervenute in ambito comunitario e con lo scopo di superare eventuali incertezze e dubbi di carattere pratico-applicativo (7). Ciononostante, come evidenziato nel prosieguo, qualche criticità permane.

Piergiorgio Valente - Centro Studi Internazionali GEB Partners

### Note:

(1) Direttiva 2011/96/UE del 30 novembre 2011.

(2) Direttiva 90/435/CEE del 23 luglio 1990. La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea.

L'art. 8 della direttiva 2011/96/UE prevede:

«I. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2012. Essi ne informano immediatamente la Commissione».

(3) Direttiva 2003/123/CE del 22 dicembre 2003.

(4) Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.

(5) Direttiva 2006/98/CE del 20 novembre 2006.

(6) Bulgaria e Romania. Per approfondimenti, cfr. P. Valente, *Manuale di Governance Fiscale*, IPSOA, 2011, pagg. 1949 ss.

(7) Secondo l'art. 9 della direttiva 2011/96/UE:

«La direttiva 90/435/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati all'allegato II, parte B».

«I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III».

## **Imposizione dei flussi di dividendi transfrontalieri**

La doppia imposizione relativa ai flussi di dividendi tra società di Stati membri diversi ha trovato una soluzione nelle disposizioni della direttiva 90/435/CEE che prevedono l'esenzione da ritenuta dei dividendi percepiti o il riconoscimento di un credito corrispondente al prelievo effettuato in capo alla società erogante. Le disposizioni previste per evitare la doppia imposizione si applicano a condizione che la partecipazione nel capitale della società che distribuisce i dividendi sia almeno pari al 25%; tale soglia è stata ridotta progressivamente al 10% con la proposta di modifica della direttiva 90/435/CEE [COM(2003)462], approvata il 22 dicembre 2003 (direttiva 2003/123/CE) (8).

Nonostante la direttiva 90/435/CEE abbia introdotto una disciplina il cui funzionamento appare (in linea di principio) soddisfacente, essa presenta pur sempre aspetti suscettibili di miglioramento. Il suo ambito di applicazione, infatti, è circoscritto alle distribuzioni di dividendi relative ad operazioni intercorse tra soggetti cui si applica l'imposta sulle società e che rivestono una delle forme giuridiche espressamente previste dalla lista inclusa nella medesima direttiva (9).

Altro aspetto critico riguarda la deducibilità dei costi afferenti la partecipazione, ammessa dalla direttiva 90/435/CEE forfetariamente nella misura del 5% dei dividendi.

Ciò ha indotto la Commissione a formulare una proposta di modifica della direttiva in esame [COM(2003)462], approvata il 22 dicembre 2003. La direttiva 2003/123/CE tende a ridurre ulteriormente gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno riscontrati nei regimi fiscali applicabili alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Tra gli aspetti più significativi, si segnalano:

- l'estensione dei benefici della direttiva ad altre forme societarie (società cooperative, società di mutua assicurazione, società non di capitali, casse di risparmio, fondi ed associazioni commerciali) ed alle società che operano con la forma giuridica della SE (società europea);
- riduzione progressiva della soglia di partecipazione per accedere al trattamento più favorevole previsto dalla direttiva (dal 25% al 10%);
- previsione dei casi in cui gli utili distribuiti, ri-

cevuti da una stabile organizzazione, sono effettivamente connessi alla partecipazione;

- modifica delle condizioni di deducibilità degli oneri della società madre in relazione alle partecipazioni in società figlie;

- soppressione delle disposizioni transitorie che autorizzano Grecia, Germania e Portogallo a prelevare una ritenuta alla fonte sui dividendi.

Rimane (sostanzialmente) aperta la questione della conformità al contenuto della direttiva madre-figlia della previsione, adottata da alcune legislazioni nazionali, secondo la quale i benefici della stessa non si applicano nel caso in cui la società residente di uno Stato membro che percepisce i dividendi sia controllata da una società residente in uno Stato non comunitario (10).

## **Direttiva madre-figlia e questioni pratico-applicative**

Scopo della direttiva madre-figlia è l'eliminazione della doppia imposizione sui flussi di dividendi transfrontalieri. Tale fenomeno si verifica qualora detti utili vengano assoggettati, una prima volta, all'imposta nello Stato della società figlia (ciò può

### **Nota:**

(8) L'approvazione della nuova direttiva madre-figlia è stata preceduta da una comunicazione [COM(2003)810 del 19 dicembre 2003] con la quale la Commissione ha inteso indicare agli Stati membri le linee guida da seguire al fine di rendere i rispettivi regimi di tassazione dei dividendi percepiti da privati individui compatibili con il diritto comunitario. Prendendo spunto dai principi dettati dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, la Commissione ha stabilito che la legislazione fiscale di uno Stato membro non può sottoporre i dividendi pagati da un'impresa estera ad un regime fiscale più gravoso rispetto a quello previsto per i dividendi pagati da un'impresa residente. Allo stesso modo, gli Stati membri non possono sottoporre i dividendi pagati a soggetti non residenti ad un aggravio maggiore rispetto a quello a cui sono sottoposti i dividendi percepiti da residenti. La Commissione ha concluso invitando gli Stati membri a cooperare, sia tra loro che con la Commissione stessa, al fine di raggiungere soluzioni che rendano le rispettive normative nazionali sulla tassazione dei dividendi compatibili con il diritto comunitario. Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Manuale di Governance Fiscale*, cit., pagg. 1949 ss.

(9) Ad esempio, le società di persone risultano escluse dalla sfera di applicazione della direttiva madre-figlia. La proposta presentata dalla Commissione nel luglio 1993, al fine di estendere l'applicazione della direttiva 90/435/CEE a tutti i soggetti cui si applica l'imposta sulle società indipendentemente dalla forma giuridica che essi rivestono, non ha portato all'adozione di concrete misure e le discussioni in seno al Consiglio si sono arrestate nel 1997.

(10) Per approfondimenti cfr. P. Valente, *Manuale di Governance Fiscale*, cit., pag. 1949 ss.

avvenire sia rispetto all'imposta sulle società, in quanto redditi d'esercizio realizzati in tale Stato, sia in relazione alla ritenuta alla fonte, in quanto utili distribuiti) e, successivamente, nello Stato in cui ha sede la casa madre. L'obiettivo è di consentire alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato comune, di accrescere la produttività e di rafforzare la loro posizione concorrenziale sul piano internazionale, senza incorrere in svantaggi fiscali rispetto alle società di uno stesso Stato membro.

Secondo la direttiva in parola, le distribuzioni di utili da parte di società figlie alla società madre, avente domicilio fiscale in un altro Stato membro, sono disciplinate nel modo seguente:

– lo Stato della società madre si astiene dal sottoporre gli utili ad imposizione ovvero autorizza la società madre a dedurre dall'imposta dovuta la «frazione dell'imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili (...) nel limite dell'imposta nazionale corrispondente»;

– nello Stato della società figlia, gli utili distribuiti alla società madre, quando quest'ultima detiene una partecipazione minima del 25% nel capitale della società figlia (10% a partire dal 1° gennaio 2009 per effetto della direttiva 2003/123/CE), sono esenti da ritenuta alla fonte.

Il campo di applicazione soggettivo della direttiva include le «società di uno Stato membro», intendendo unicamente i tipi di società elencati nell'allegato alla direttiva medesima. Si tratta, senza eccezioni, di società di capitali secondo le legislazioni societarie dei vari Stati membri. Il rinvio è perciò, in ultima analisi, alla normativa civilistica dettata da questi ultimi. La tassatività dell'elenco esclude l'applicazione alle società di persone e alle persone fisiche (11).

La qualità di società madre è riconosciuta a ciascuna società di uno Stato membro che detenga nel capitale di una società di un altro Stato membro (società figlia) una partecipazione minima del 25% (art. 3, par. 1, lett. a, della direttiva) (12). Al-

## IL PROBLEMA APERTO

### Mancata

#### imposizione di lungo periodo

Secondo la Relazione al Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sulla rifusione della direttiva madre-figlia è necessario integrare nella direttiva disposizioni più severe atte ad evitare abusi. A tale scopo, si rileva che occorre imporre **requisiti minimi** in relazione ai **flussi di dividendi in entrata** provenienti da **società-figlie di Paesi terzi** che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, in modo da limitare l'erosione della base imponibile da parte delle società della UE.

cuni Stati membri, già prima dell'adozione della direttiva 2003/123/CE, hanno concesso, in base ad accordi bilaterali o unilaterali, l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche anche in presenza di partecipazioni meno rilevanti (Francia, Lussemburgo, Regno Unito e Germania considerano sufficiente il 10%, Paesi Bassi e Spagna il 5%). Agli Stati membri è stata, altresì, concessa la facoltà di utilizzare il criterio dei diritti di voto, valorizzando cioè il coinvolgimento della casa madre

nella gestione sociale dell'affiliata (13).

La direttiva richiede che la partecipazione sia detenuta «direttamente». Non è, pertanto, sufficiente che la società madre abbia diritto agli utili distribuiti dalla società figlia, essendo altresì necessario che tale diritto derivi da un collegamento qualificato tra i due soggetti.

Con riferimento al regime fiscale applicabile, lo Stato della società madre ha facoltà di scegliere se astenersi dal sottoporre ad imposizione gli utili distribuiti, ovvero riconoscere il credito d'imposta sull'imposta versata dalla società figlia (14).

#### Note:

(11) Le società cooperative e le mutue di assicurazione sono incluse per effetto della direttiva 2003/123/CE. Quanto alle società di persone, si deve considerare che esse vengono frequentemente utilizzate quali strumenti di investimento nel capitale delle imprese (si consideri l'ipotesi di costituzione di *joint venture* da parte di più soci residenti in Stati diversi).

(12) Come rilevato, la nuova direttiva madre-figlia (direttiva 2003/123/CE) ha abbassato progressivamente la percentuale di partecipazione necessaria per poter beneficiare del trattamento favorevole, dal 25 al 10%.

(13) Riguardo al criterio dei diritti di voto si può notare che non viene specificata la natura dei diritti che devono essere posseduti al fine del computo della partecipazione necessaria per beneficiare del regime della direttiva (ad esempio nel caso delle azioni privilegiate viene esclusa la partecipazione alle assemblee straordinarie). Sarebbe comunque lecito ritenere che eventuali limitazioni nell'esercizio dei diritti di voto non incidano sull'aspetto precipuo della detenzione della partecipazione.

(14) L'opzione è stata esercitata del tutto liberamente da parte degli Stati membri, applicando il primo criterio nei confronti di

(segue)

Il credito d'imposta contemplato dalla direttiva è di tipo «ordinario», essendo limitato, per espressa previsione dell'art. 4, n. 1, all'ammontare dell'imposta nazionale corrispondente agli utili distribuiti. È possibile che il credito d'imposta previsto dalla direttiva non sia idoneo ad eliminare completamente la doppia imposizione. Ciò accade nel caso in cui l'importo del credito riconosciuto nello Stato della casa madre sia inferiore all'imposta effettivamente versata dalla società figlia. La direttiva, inoltre, non specifica quali siano le imposte rispetto alle quali è riconosciuto il credito, anche se, da un'interpretazione letterale, il regime in parola dovrebbe riguardare unicamente le imposte sulle società elencate all'art. 2 della direttiva, con esclusione di quelle locali (15).

Con riferimento ad oneri e minusvalenze, relative alla partecipazione nella società figlia (art. 4, par. 2), la direttiva limita l'indeducibilità alle spese e alle minusvalenze direttamente afferenti la partecipazione.

Con le decisioni 17 ottobre 1996, cause C-283/94, C-291/94 e C-292/94, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha sancito alcuni importanti principi relativi all'interpretazione della direttiva 90/435/CEE (16). Ai fini della qualificazione di una società come «madre» e quindi della possibilità di beneficiare dell'esenzione da essa prevista, l'art. 3, par. 2, riconosce agli Stati membri la facoltà di decidere se subordinare o meno la suddetta esenzione al requisito che la partecipazione sia mantenuta per un periodo ininterrotto di almeno due anni. Sul punto, la Corte di giustizia, in accordo con l'interpretazione letterale della direttiva, ha stabilito che il periodo di detenzione della partecipazione non deve necessariamente essersi già concluso al momento dell'ap-

## PROSPETTIVE FUTURE

### Coordinamento con la base imponibile comune consolidata

Nella Relazione sulla rifusione della direttiva madre-figlia, il Parlamento europeo rileva la necessità di adottare misure volte a **contrastare la doppia non imposizione**. A tal proposito, la Commissione europea ha adottato, in data 16 marzo 2011, la proposta di direttiva per l'introduzione di una base imponibile comune consolidata a livello comunitario (**CCCTB**). Secondo la Relazione, il metodo CCCTB può risultare **efficace**, sia in termini di **limitazione delle possibilità di evasione fiscale** da parte delle **società** all'interno della **UE** che di **alleggerimento dei costi di conformità** a carico delle **imprese**, solo se, in primo luogo, le **norme sono vincolanti per tutte le imprese comunitarie** che operano a **livello transfrontaliero** e se, in secondo luogo, si effettua un prelievo fiscale comune basato su un'**aliquota minima** applicata a una **medesima base imponibile**.

plicazione dell'esenzione (17).

### Direttiva 2011/96/UE: considerazioni critiche

Nella Relazione presentata dal Parlamento europeo in data 27 settembre 2011 (18) si rileva come gli elevati, insostenibili livelli del debito sovrano e dei disavanzi pubblici, unitamente alle crescenti disparità sociali che caratterizzano tutti i sistemi europei, rendono necessarie iniziative a livello comunitario di ampio respiro. Se, da un lato, il mercato unico è parte integrante del progetto europeo, dall'altro, limita la sovranità degli Stati membri, soprattutto in ambito fiscale. La creazione di un mercato interno comune, a beneficio delle imprese e dei consumatori, ha rappresentato un principio-guida a sostegno della maggior parte delle direttive

#### Note:

(segue nota 14)

alcuni Stati ed il secondo nei confronti di altri (la Germania, ad esempio, concede il credito d'imposta alle società degli Stati membri nei cui confronti non esiste convenzione bilaterale; Danimarca e Svezia applicano il metodo dell'esenzione, ma ricorrono al meccanismo del credito d'imposta in relazione agli utili distribuiti da società assoggettate ad un regime fiscale privilegiato).

(15) La direttiva limita l'applicazione del credito d'imposta ai tributi assolti dalla società figlia direttamente partecipata.

(16) Le domande di pronuncia pregiudiziale sono state sottoposte alla Corte di giustizia dal Tribunale tributario (*Finanzgericht*) di Colonia nelle cause dinanzi ad esso pendenti (C-283/94; C-291/94; C-292/94), fra l'Amministrazione tedesca (*Bundesamt für Finanzen*) e tre società olandesi (*Denkavit International BV*; *Vitic Amsterdam BV*; *Voormeer BV*).

(17) Per approfondimenti sulla direttiva 90/435/CEE, cfr. P. Valente, *Fiscalità sovranazionale*, Milano, 2008, pagg. 227 ss.; Id., *Manuale di Governance Fiscale*, cit., loc. cit., pagg. 1949 ss.

(18) Parlamento europeo, Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (rifusione) [COM(2010)0784 - C7-0030/2011 - 2010/0387(CNS)], 27 settembre 2011.

europee riguardanti la fiscalità delle imprese. A causa, però, della «persistente presunzione di assoluta indipendenza dei legislatori nazionali in ambito fiscale, sono emersi effetti estremamente negativi sempre più evidenti» (19).

L'autonomia decisionale comunitaria ha subito una continua erosione ed ha accompagnato la progressiva agevolazione della circolazione dei capitali nella UE (20).

Le imprese comunitarie sono soggette a regimi fiscali nazionali diversi. La «protezione della base imponibile a livello nazionale» potrebbe non essere

del tutto in linea con le disposizioni comunitarie, mentre, per contrastare la doppia imposizione sugli utili delle società, vengono negoziati e sottoscritti accordi bilaterali contro le doppie imposizioni (21). Nella Relazione si rileva che con l'obiettivo di porre fine al livellamento verso il basso (cd. *race-to-the-bottom*) delle aliquote fiscali applicabili alle società e innescare un'inversione di tendenza è necessario un approccio comune a livello europeo.

Obiettivo della direttiva madre-figlia è di abolire la doppia imposizione dei redditi da dividendi. Quando una società madre, in veste di socio, riceve dalla società figlia utili distribuiti, lo Stato della società-figlia deve astenersi dal sottoporre tali utili a imposizione, oppure può sottoporli ad imposizione, autorizzando però la società-madre a dedurre dall'imposta la frazione di quella pagata dalla società-figlia a fronte di detti utili (cfr. l'art. 4, par. 1, della direttiva 2011/96/UE) (22).

La codificazione della direttiva madre-figlia non risolve i problemi, «sempre più pressanti, relativi alla mancata imposizione di lungo periodo e, addirittura, alla doppia assenza di imposizione» (23). Secondo la Relazione, suscita interrogativi il fatto che gli utili realizzati da multinazionali (europee) attraverso società-figlie - situate al di fuori della UE - confluiscono nel mercato comune grazie ai benefici offerti da taluni regimi fiscali nazionali che attirano capitali prevedendo un'imposizione nulla o comunque limitata per i flussi in entrata provenienti dai

## PROSPETTIVE FUTURE

### Dividendi

La proposta di direttiva sulla base imponibile comune consolidata a livello comunitario precisa che i dividendi dovrebbero essere **esenti**. In sostanza, lo **strumento dell'esenzione** è stato **preferito** a quello del **credito d'imposta**, in quanto di più agevole attuazione. Il credito d'imposta, infatti, richiederebbe di ricalcolare i profitti di tutte le società controllate in base alla normativa dello Stato membro che concede il credito. Il metodo risulterebbe di **più complessa applicazione** nel caso di grandi **gruppi con estese catene partecipative**.

Paesi terzi. Tali utili, secondo la Relazione, «sono spesso realizzati in paradisi fiscali e derivano da operazioni di *transfer pricing* nell'ambito di regimi agevolati di concessione di licenze (ad esempio, il versamento di diritti d'autore per l'utilizzo della proprietà intellettuale)» (23).

Una volta entrati con il regime fiscale agevolato descritto, gli utili possono circolare all'interno della UE e giungere alla società-madre (indipendentemente dallo Stato membro in cui la stessa ha sede) senza essere oggetto di imposizione alcuna nel terri-

torio dell'Unione europea (24).

Nella Relazione si dimostra pertanto che è neces-

### Note:

(19) Parlamento europeo, cit., loc. cit., pag. 8.

(20) Nella Relazione del Parlamento europeo si precisa che «la concorrenza fiscale nella UE è ormai arrivata a un punto morto per quanto concerne il margine di manovra degli Stati membri nell'ambito delle rispettive politiche relative al settore pubblico, come dimostra la diminuzione dell'aliquota fiscale media applicabile alle società della UE, passata dal 44% del 1980, al 35% del 1995 e infine al 23,2% del 2010. Diventa quindi sempre più difficile garantire una maggiore sostenibilità e integrazione della società in un contesto in cui trasferire capitali e utili è estremamente facile e lucrativo per alcuni ma praticamente impossibile per altri».

(21) Parlamento europeo, cit., loc. cit., pag. 9.

(22) Nella Relazione si precisa che, «in virtù della citata disposizione, il fenomeno elusivo del *treaty shopping* all'interno dell'Europa ha assunto particolare rilevanza in termini di pianificazione fiscale, e sono sorti contrasti tra Stati membri e investitori per la determinazione della sede sociale».

(23) Parlamento europeo, cit., loc. cit., pag. 9.

(24) La Relazione (pag. 9) fa riferimento in particolare al caso della Svizzera: «Un caso particolare è costituito dalla Svizzera che, in virtù dell'accordo bilaterale dalla stessa stipulato con l'Unione europea, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva (...). I dividendi che le società madri dell'UE ricevono dalle loro società figlie svizzere sono esenti da imposte o comunque deducibili in tutta l'Unione europea. Lo Stato risulta così in perdita rispetto alle società multinazionali che non si assumono più una congrua porzione del finanziamento delle esigenze sociali. È pertanto necessario imporre, laddove non sia ammessa l'imposizione dei flussi in uscita (*outbound*), un'aliquota fiscale minima del 25% applicabile nello Stato di arrivo (*inbound*)».

sario integrare nella direttiva (oggetto di *recast*) disposizioni più severe atte ad evitare abusi. A tale scopo, si rileva che occorre imporre requisiti minimi in relazione ai flussi di dividendi in entrata provenienti da società-figlie di Paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, in modo da limitare l'erosione della base imponibile da parte delle società della UE.

Il Parlamento europeo quindi propone, in sede di *recast*, di modificare l'art. 4, par. 1, della direttiva madre-figlia come segue (25):

a) si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione *se gli stessi sono già stati assoggettati nel paese della società figlia a un'imposta sul reddito delle società con un'aliquota non inferiore al 70% dell'aliquota media applicabile negli Stati membri per la medesima imposta*, o

b) li sottopongono a un'imposta sul reddito delle società, con un'aliquota non inferiore al 70% dell'aliquota media applicabile negli Stati membri per la medesima imposta, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all'articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta.

In sede di approvazione della direttiva 2011/96/UE da parte del Consiglio dell'UE, non si è tenuto conto della proposta di modifica suggerita dal Parlamento europeo, lasciando così invariato il testo della disposizione in commento. Pertanto, per il momento, risultano non superate le criticità sollevate dal Parlamento europeo nella sua Relazione (26).

Ancora nella Relazione, il Parlamento europeo rileva la necessità di adottare «misure volte a contrastare la doppia non imposizione». A tal proposito, si rammenta che la Commissione europea ha adottato, in data 16 marzo 2011, la proposta di direttiva per l'introduzione di una base imponibile comune consolidata a livello comunitario (CCCTB) [COM(2011)121] (27).

Secondo la Relazione, il metodo CCCTB può risultare efficace, sia in termini di «limitazione delle possibilità di evasione fiscale» da parte delle società all'interno della UE che di alleggerimento dei costi di conformità a carico delle imprese, solo

se, in primo luogo, le norme sono vincolanti per

#### Note:

(25) Le proposte di modifica del Parlamento europeo sono evidenziate in corsivo.

(26) L'art. 4, par. 1, della direttiva 2011/96/UE prevede:

«1. Quando una società madre o la sua stabile organizzazione, in virtù del rapporto di partecipazione tra la società madre e la sua società figlia, riceve utili distribuiti in occasione diversa dalla liquidazione della società figlia, lo Stato membro della società madre e lo Stato della sua stabile organizzazione:

a) si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione; o

b) li sottopongono a imposizione, autorizzando però detta società madre o la sua stabile organizzazione a dedurre dalla sua imposta la frazione dell'imposta societaria relativa ai suddetti utili e pagata dalla società figlia e da una sua sub-affiliata, a condizione che a ciascun livello la società e la sua sub-affiliata ricadano nelle definizioni di cui all'articolo 2 e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 3 entro i limiti dell'ammontare dell'imposta corrispondente dovuta».

(27) Il metodo CCCTB prevede l'introduzione di una normativa fiscale europea unica in via opzionale, diretta a sostituire i ventisette regimi fiscali nazionali vigenti nella definizione della base imponibile delle società con attività transnazionale. Sul piano operativo, la CCCTB implica il calcolo del reddito d'impresa su base consolidata, in applicazione di regole comuni per tutti gli Stati membri. La base imponibile così calcolata è poi ripartita fra i Paesi interessati, secondo un meccanismo di allocazione (cd. *sharing mechanism*) il quale si basa su una *apportionment formula* che:

– sotto il profilo qualitativo, deve garantire stabilità di applicazione, non manipolabilità, rappresentatività statistica e neutralità in termini di competizione fiscale tra Stati;

– sotto il profilo quantitativo, rappresenta la risultante dei fattori vendite, *assets* e costo del personale.

Alla quota di base imponibile così ottenuta, ciascuno Stato membro applica la propria aliquota. La disciplina in parola riguarda le società di Stati membri elencate, in forma tassativa, nell'allegato alla (proposta di) direttiva, allorché siano assoggettate alle imposte sul reddito societario individuate dal legislatore (sempre in forma tassativa) in un secondo allegato. Anche le stabili organizzazioni localizzate all'interno del territorio comunitario possono essere assoggettate alla disciplina della CCCTB (cfr. l'art. 2 della proposta di direttiva).

Sul piano amministrativo-formale, la proposta di direttiva prevede la presentazione - da parte del cd. soggetto di imposta principale - di un'unica dichiarazione nei confronti di una sola amministrazione fiscale (cd. amministrazione fiscale principale) con la trasmissione dei dati rilevanti a tutte le altre amministrazioni fiscali coinvolte (approccio cd. *one stop shop*).

La proposta di direttiva contempla inoltre alcune clausole anti-abuso, di cui una generale, secondo la quale le *artificial transactions*, poste in essere con il solo fine elusivo, non possono essere prese in considerazione ai fini del calcolo della base imponibile consolidata (cfr. artt. 80 ss. della proposta di direttiva). Per approfondimenti in materia di CCCTB, cfr. P.Valente, «Base imponibile comune consolidata: disciplina anti-abuso e prevalenza delle norme CE», in *Corr. Trib.* n. 24/2011, pag. 1991; Id., «Base imponibile comune consolidata: ripartizione e adempimenti amministrativi», *ivi* n. 17/2011, pag. 1398; Id., «Vantaggi fiscali per le società nella proposta di direttiva UE sulla base imponibile comune», *ivi* n. 16/2011, pag. 1359.

tutte le imprese comunitarie che operano a livello transfrontaliero e se, in secondo luogo, si effettua un prelievo fiscale comune basato su un'aliquota minima applicata a una medesima base imponibile (28).

La proposta di direttiva sulla CCCTB, al par. 11 delle Premesse, precisa che i dividendi dovrebbero essere esenti. Infatti, «in giving relief for double taxation most Member States exempt dividends since it avoids the need of computing the taxpayer's entitlement to a credit for the tax paid abroad, in particular where such entitlement must take account of the corporation tax paid by the company distributing dividends. The exemption of income earned abroad meets the same need for simplicity».

In sostanza, lo strumento dell'esenzione è stato preferito a quello del credito d'imposta, in quanto di più agevole attuazione. Il credito d'imposta, infatti, richiederebbe di ricalcolare i profitti di tutte le società controllate in base alla normativa dello Stato membro che concede il credito. Il metodo risulterebbe di più complessa applicazione nel caso di grandi gruppi con estese catene partecipative.

Coerentemente, ai fini del calcolo della base imponibile, tra il reddito esente l'art. 11 della proposta di direttiva include anche le distribuzioni dei dividendi, mentre l'art. 60 prevede che

nessuna ritenuta alla fonte «or other source taxation shall be charged on transactions between members of a group» (29).

La direttiva 2011/96/UE contiene un espresso riferimento alla (possibile) futura introduzione della base imponibile comune consolidata a livello comunitario. L'art. 4, par. 5, della direttiva in commento prevede infatti che «il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotta a tempo debito le disposizioni applicabili a decorrere dalla data dell'entrata in vigore effettiva di un sistema comune d'imposta sulle società».

L'adozione della direttiva sulla CCCTB e la sua successiva entrata in vigore pone senz'altro la questione di un necessario coordinamento delle sue disposizioni con il diritto comunitario vigente, inclusa la normativa in materia di tassazione dei dividendi, rifiuta nella direttiva 2011/96/UE.

---

**Note:**

(28) La proposta di direttiva sulla CCCTB prevede l'applicazione del metodo su base opzionale e non si estende alle aliquote di imposta applicabili, le quali sono determinate a livello dei singoli Paesi.

(29) Per approfondimenti, cfr. P.Valente, «La proposta di direttiva sulla Common consolidated corporate tax base (Ccctb) - Il consolidamento della base imponibile», in *il fisco* n. 14/2011; Id., *Manuale di Governance Fiscale*, cit., loc. cit., pag. 2193 ss.